

Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Franco Nicolai Onlus e l'Utenza della "Residenza Sanitaria Assistenziale"

(ai sensi della legge regionale 3/2008 e della dgr n. 1185/2013)

tra

La Fondazione Franco Nicolai Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Camera di Commercio di Mantova con sede in Volta Mantovana Via San Martino 80 C.F. 81003970209 e P.I. 01564480208 in persona del Presidente Sig.ra Elisabetta Faraggi, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come FONDAZIONE;

e

Il Sig. _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ C.F. _____

Di seguito per brevità indicato come OSPITE RSA

La Sig./ra _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in _____ C.F.: _____

e

PREMESSO

Che la Fondazione Franco Nicolai Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ASL di Mantova per n. 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);

Che la Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i.; Che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento per gli ingressi approvato con deliberazione n. 4 del 25/01/2006 e successive modifiche, per la RSA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Il Garante, in qualità di fideiussore, garantisce personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'Ospite presso la Fondazione. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di 15.000,00 €. sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'Ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito nei termini di cui all'art. 2.

ART. 4

L'Ospite e gli Obbligati si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'ufficio accoglimenti.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni;

ART. 5

Il contratto cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto qualora si verificano le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):
 - ✓ ritardo all'ingresso superiore a 7 giorni ;
 - ✓ insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
 - ✓ nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo-socio sanitario;
 - ✓ nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'ospite (e/o il suo familiare) e l'équipe del reparto, ad insindacabile giudizio del Medico Responsabile;
 - ✓ nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

garantisce la presenza di un luogo sicuro per la custodia di tali beni per cui alla consegna viene rilasciata prova di deposito

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La Fondazione s'impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche; in caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave degli Operatori, gli Ospiti o i loro Familiari, s'impegnano al loro ripristino a proprie spese.

ART. 8

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta;

ART. 9

L'unità di degenza assegnata all'ingresso non è da considerarsi definitiva ma soggetta a variazioni in funzione di valutazioni poste in essere esclusivamente dall'Amministrazione, su parere del Medico Responsabile, legate a bisogni specifici dell'Ospite e complessivi della RSA.

Art. 10

La Fondazione garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa in particolare si prevede che le stesse comprendano anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati.

Art. 11

La Fondazione rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe la parti.

Il presente non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti.

Qualora le modifiche proposte da una parte non fossero condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall' art. 5.

ART. 15

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova

ALLEGATI

-CARTA DEI SERVIZI

-Consenso al trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto

Volta Mantovana, li _____

La Presidente

Sig.ra Elisabetta Faraggi

gli Obbligati
